AVVOCATO AGNESE CASILLO
Via Tibullo, 10 – 00193 – Roma
Tel. +39 06 64760064
Fax +39 06 83394501
E-mail info@studiolegalecasillo.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

SEZIONE SECONDA *TER* – GIUDICE RELATORE DOTT. FRANCAVILLA

R.G. N. 8322/2020

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

nell'interesse del Dottor **CRESCENZO BOVENZI**, nato a Pignataro Maggiore (CE) l'8 febbraio 1963, C.F. BVNCSC63B08G661R, residente in Velletri alla Via Melvin Jones n. 10, rappresentato e difeso dall'Avvocato Agnese Casillo del Foro di Roma (C.F. CSLGNS78H67F839C) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Tibullo n. 10 (PEC agnesecasillo@ordineavvocatiroma.org, fax +390683394501 cui chiede di inviare le comunicazioni di rito) giusta procura depositata in uno al ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 8322/2020

CONTRO

l'**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore, quale legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

della Dottoressa **STEFANIA NASTA**, controinteressata, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio D'Agostino, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla Via Tirso n. 90, PEC avvantoniodagostino@legalmail.it

PER L'ANNULLAMENTO

1. del verbale della Commissione n. 52 del 16 giugno 2016;
2. del verbale della Commissione n. 57 del 27 luglio 2016;
3. del verbale della Commissione n. 58 del 15 settembre 2016;
4. del verbale della Commissione n. 59 del 15 settembre 2016;
5. della presentazione intitolata "PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO – DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E CRITERI DI VALUTAZIONE;

6. del modello di scheda di valutazione;

7. del verbale della Commissione n. 60 del 21 settembre 2016;

8. del verbale della Commissione n. 64 del 3 dicembre 2018;

9. del verbale della Commissione n. 65 del 18 dicembre 2018;

10. del verbale della Commissione n. 166 del 19 dicembre 2019;

11. del verbale della Commissione n. 190 del 7 luglio 2020;

12. del provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 recante approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B);

13. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorchè allo stato attuale non conosciuto

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'illegittimità dell'operato dell'Agenzia delle entrate e della Commissione d'esame, della sussistenza e fondatezza delle ragioni dell'odierno ricorrente con conseguente diritto dello stesso ad essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso

NONCHÉ PER LA CONDANNA

dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, come di seguito quantificati, o in subordine, nella misura che codesto Ecc.mo Collegio valuterà in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge.

FATTO

A. Premessi i fatti per come riassunti e documentati con il ricorso introduttivo e con il successivo ricorso per motivi aggiunti, va in questa sede aggiunto che, in esecuzione della sentenza di codesto TAR 16 aprile 2021, n. 4474 l'Agenzia delle entrate, in data 14 maggio 2021, a seguito di regolare pagamento da parte del ricorrente delle somme indicate dall'Amministrazione a titolo di diritti di copia, ha provveduto a trasmettere tramite PEC i documenti mancanti rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata antecedentemente alla proposizione del ricorso.

B. Inoltre il 2 luglio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciali

concorsi ed esami, n. 52 l'avviso relativo alla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate del provvedimento prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B).

****

Tutto ciò premesso e considerato il Dottor Crescenzo Bovenzi, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, con i presenti motivi aggiunti intende impugnare i documenti elencati in premessa sollevando le seguenti censure in punto di

DIRITTO

1. Sui criteri di attribuzione del punteggio per la valutazione della prova orale. Eccesso di potere per incongruità, illogicità e irrazionalità. Violazione di legge in relazione all'art. 5, comma 2, del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272. Difetto assoluto di motivazione.

La Commissione ha fissato per ben quattro volte i criteri di valutazione della prova orale, in ciascuno dei casi cambiando alcuni aspetti significativi. Il primo verbale in cui la Commissione indica i criteri di valutazione è del 16 giugno 2016, n. 52, il secondo è del 15 settembre 2016, n. 58 ed il terzo è del 21 settembre 2016, n. 60 e l'ultimo e definitivo è il verbale del 3 dicembre 2018, n. 64.

Tale ultimo verbale differisce dai precedenti perché con esso la Commissione decide di non utilizzare più l'archivio di 900 domande che la stessa aveva già elaborato, ma di predisporre all'inizio di ogni seduta un numero di domande pari al numero di candidati aumentato di due (il che significa che le domande sono state elaborate dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati presenti) e di non seguire più il criterio di estrazione randomica delle domande da porre, che invece era stato indicato nei precedenti tre verbali.

I motivi alla base di queste scelte non sono indicati, ed è dunque impossibile comprendere cosa abbia indotto la Commissione ad abbandonare la banca dati già predisposta ed il sistema randomico di estrazione delle domande.

In criteri indicati nel verbale n. 64 del 2018 sono così espressi: "*La Commissione stabilisce di attribuire alla prima fase della prova un punteggio massimo di 20 punti e alla seconda*

un punteggio massimo di 80 punti, da distribuire fino a un massimo di 76 punti per il colloquio tecnico sulle materie professionali fino a un massimo di 2 punti per la conoscenza della lingua straniera e fino a un massimo di 2 punti per la capacità di utilizzo capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi."

Tali criteri di ripartizione dei punteggi sono del tutti privi di logica e tali da snaturare la prova orale così come delineata nel bando. Difatti, la Commissione scegliendo di assegnare ben 76 punti su 100 alla seconda fase del colloquio, volta a valutare la preparazione tecnico professionale dei candidati, a cui vanno ad aggiungersi 2 punti per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e 2 punti per l'informatica, lasciando così solo 20 punti alla valutazione delle competenze acquisiti ed il possesso delle capacità manageriali, decide consapevolmente di rendere irrilevante ai fini del superamento del concorso tale ultima verifica.

Difatti la prova risulta assolutamente sbilanciata sulla seconda fase, il cui esito è da solo sufficiente a superare il concorso, atteso che il punteggio minimo di idoneità è di 70 punti e per la sola seconda fase se ne possono attribuire fino a 76.

Come già evidenziato nei motivi aggiunti depositati il 30 dicembre 2020, il criterio prescelto può portare a risultati aberranti, poiché possono superare il concorso candidati con attitudine allo svolgimento delle mansioni dirigenziali carenti o del tutto assenti, che siano stati valutati tali dalla Commissione.

Ad esempio il candidato Bracciali Alessandro che ha sostenuto la prova il 14 luglio 2020 (dopo che era stato rimandato c casa il 24 febbraio 2020 a causa dell'ordinanza sindacale che imponeva la sospensione delle procedure concorsuali), riportando una valutazione complessiva di 88,9, avrebbe superato comunque la prova anche senza alcuna valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. Sommando infatti i 68,4 punti della seconda fase ai 3,5 punti ottenuti per la conoscenza di lingua (1,5) ed informatica (2), lo stesso avrebbe raggiunto il punteggio di 71,9 (68,4+3,5= 71,9) non assumendo quindi

alcuna rilevanza le attitudini manageriali ai fini del superamento del concorso (doc. n. 13).

A comprova della irrilevanza delle attitudini dirigenziali ai fini della valutazione complessiva si veda altresì il caso della candidata Bressi Emanuela, la quale ha sostenuto la prova il 15 luglio 2020 ed ha riportato un voto di insufficienza nella valutazione delle attitudini dirigenziali, pari a 10 su 20, eppure le è stato attribuito un punteggio complessivo di 74,3 che le consente di essere tra i potenziali vincitori (doc. n. 14).

Per converso, non si danno casi di candidati con voto alla seconda fase del colloquio inferiore a 53,2 (pari ad unna scala si 7 su 10 rispetto al voto massimo di 76 punti – 53,2=7,6x7) che abbiano superato la prova in ragione del voto riportato per la prima fase del colloquio.

Ciò dimostra inequivocabilmente come la Commissione abbia inteso attribuire rilievo esclusivo alla seconda fase e conferma altresì che il voto della prima fase sia disancorato da ogni obiettività. Il punteggio attribuito all'attitudine alle funzioni manageriali è all'evidenza funzionale alla sola gradazione dei candidati risultati idonei in base all'equità cerebrina della Commissione.

I criteri di gradazione della votazione prescelti, oltre che violativi del bando, che non dà alcuna prevalenza alla seconda fase del colloquio rispetto alla prima, risultano contrari al chiaro disposto dell'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, recante il "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**",** secondo cui: "2. *La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. […]".*

È autoevidente che un candidato con attitudini all'espletamento delle funzioni dirigenziali carenti o assenti non dovrebbe superare un concorso da dirigente, eppure, in base ai criteri fissati dalla Commissione per il concorso in esame, ciò può avvenire ed è effettivamente accaduto.

Ad "inquinare" ulteriormente la valutazione della seconda fase concorre poi l'assegnazione di ben 4 punti complessivi per la valutazione relativa alla "… *conoscenza della lingua inglese o di un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea e della capacità di utilizzo del*

personal computer *e dei* software *applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi."* (Così punto 8.4 del bando).

Tale valutazione, da condurre nell'ambito della prova orale, non richiede l'assegnazione di alcun punteggio; il bando infatti è chiaro nel prevedere che la Commissione debba limitarsi ad accertare la conoscenza, e non valutare il livello di conoscenza, e dunque effettuare una valutazione del tipo Sì/No (mutualmente esclusiva) per ciascuno dei due elementi. E, invece la Commissione ha deciso di assegnare un punteggio a ciascuna dei due elementi che va da non adeguato (0,5 punti) a eccellente (2 punti).

Tale scelta ha un duplice, abnorme, effetto: possono superare il concorso candidati con una conoscenza non adeguata di una lingua straniera o dell'informatica (e ci sono stati casi concreti in cui ciò è avvenuto) e possono passare il concorso candidati che stando alla valutazione della prima fase e della seconda non raggiungerebbero il punteggio minimo di 70 senza il contributo dei punti assegnati per gli aspetti in analisi (e anche questo è puntualmente avvenuto).

Ad esempio il candidato Aprile Salvatore, il quale ha sostenuto l'esame il 20 gennaio 2020, ha ricevuto una valutazione complessiva pari a 70,7 e dunque ha superato la soglia per risultare vincitori pari a 70, ma il superamento è dovuto soltanto ai voti ricevuti per la conoscenza di inglese e informatica, pari rispettivamente a 2 punti e 1,5 punti, senza i quali si sarebbe attestato a 67,2, dunque al di sotto della soglia per risultare vincitore (doc. n. 15).

Analoga la situazione del candidato Bagioli Francesco Enrico, il quale alla seduta del 28 gennaio 2020 riporta una valutazione di 71,61 grazie ai voti ricevuti per la conoscenza della lingua straniera, pari a 1 e dell'informatica, pari a 1,5, senza i quali il voto si attesterebbe a 69,11, dunque al di sotto del minimo per essere considerato vincitore (doc. n. 16).

Ad esempio le candidate Beltramio Sabrina e Berti Letizia, le quali hanno sostenuto l'esame rispettivamente il 5 ed il 10 febbraio 2020, hanno ricevuto una valutazione complessiva pari rispettivamente a 70,02 e 71,05 e dunque hanno superato la soglia per risultare vincitori pari

a 70, ma il superamento è dovuto soltanto ai voti ricevuti per la conoscenza di inglese e informatica, pari rispettivamente a 3 punti e 2,5 punti, senza i quali si sarebbero attestate a 67,02 e 68,55, dunque al di sotto della soglia per risultare vincitori (doc. n. 17-18).

Analoga la situazione dei candidati Bartoli Paola (seduta del 12 febbraio 2020, punteggio 72,01, lingua punti 2, informatica punti 1,5, doc. n. 19), Bontempo Francesco (seduta del 18 febbraio 2020, punteggio 70,16 lingua punti 1,5, informatica punti 2, doc. n. 20), Brando Antonio (seduta del 14 luglio 2020, punteggio 72,6, lingua punti 1,5, informatica punti 1,5), Calabrò Antonina (seduta del 27 luglio 2020, punteggio 72,11, lingua punti 1,5, informatica punti 1,5, doc. n. 21), Camastra Michele (seduta 29 luglio 2020, punteggio 70,46, lingua punti 1,5, informatica punti 1.5, doc. n. 22); Caminiti Rodolfo (seduta 29 luglio 2020, punteggio 70,16, lingua punti 1,5, informatica punti 2, doc. n. 22).

Per converso, la candidata Buccheri Giovanna, chiamata a sostenere l'esame il 20 luglio 2020, raggiunge difatti il punteggio di 70.56 soltanto in virtù dei due punti racimolati grazie alla valutazione della conoscenza di inglese ed informatica, senza i quali si sarebbe attestato a 68,56 (sotto la soglia minima), tuttavia la stessa candidata ha riportato una valutazione di "inadeguato", con 0,5 punti, alla prova di lingua (doc. n. 23), che avrebbe dovuto comportare l'inidoneità della candidata.

Sempre in merito alla seconda fase del colloquio occorre altresì considerare che la Commissione ha deciso di accorpare le materie oggetto della prova tecnica in tre insiemi articolati in base alle percentuali di riparto per materia fissate nell'allegato al verbale n. 64 del 2018; da tale allegato risulta che nella prima urna erano presenti per il 100% domande di diritto tributario e nella seconda urna erano presenti i per il 65% domande in tema di "*Ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle entrate*", sicché oltre la metà delle domande ha riguardato materie di stretta conoscenza dei candidati di provenienza dell'Agenzia stessa.

A ciò si aggiunga che, alla richiesta di acquisire i *curricula* dei membri della Commissione, l'Agenzia ha risposto che tali *curricula* non sono agli atti né sono stati mai acquisiti (doc. n.). Dalle informazioni reperite tramite ricerche sulla *intranet* è emerso che né il Presidente Felice Saverio Mannino, né il Presidente supplente Aldo Fiale né la componente della Commissione Dottoressa Matilde Farina, abbiano competenze specialistiche in materia di

diritto tributario, sicché la predisposizione ed il riscontro della correttezza della maggior parte delle domande formulate dalla Commissione è stata all'evidenza rimessa ai Commissari di provenienza interna dell'Amministrazione, i quali hanno, dunque, assunto un ruolo determinate nella valutazione della prova concorsuale in considerazione dell'assoluta prevalenza accordata alla fase di colloquio volta all'accertamento della preparazione tecnico professionale del candidato.

Sotto l'aspetto logico poi non si comprende perché la Commissione, che dispone di 96 punti su 100, abbia deciso di utilizzare fino a due frazioni di decimale, mentre per gli esperti di lingue e informatica, che possono al massimo assegnare 2 punti, gli intervalli di punteggio siano arrotondati a 0,5 punti (la logica matematica imporrebbe omogeneità e comunque ha poco senso valutare con i decimali una prova per cui è previsto un punteggio massimo 100 punti, numero che garantisce un'adeguata articolazione della valutazione senza ricorrere ai decimali).

Quanto alla totale arbitrarietà nella valutazione della prima parte del colloquio si rimanda alle argomentazioni di seguito ampiamente esposte nel secondo motivo del presente atto.

Quanto invece alla seconda fase del colloquio nel verbale n. 64 del 2018, la Commissione, nello stabilire l'accorpamento delle materie d'esame in tre macro-gruppi, ha fissato i seguenti criteri: "*nella seconda fase (colloquio tecnico-professionale) verranno valutate:*

*a) La correttezza della risposta fornita dal candidato (fino a un massimo di **30 punti**)*

*b) La completezza delle argomentazioni fornite dal candidato (fino a un massimo di **25 punti**)*

*c) La capacità di approfondimento ed elaborazione critica (fino a un massimo di **15 punti**)*

d) *La chiarezza espositiva (fino a un massimo di **6 punti**).*".

Orbene tali elementi di valutazione non sono però applicati alle risposte fornite alle singole domande estratte, ma cumulativamente a tutte e tre le domande.

In questo modo risulta impossibile ricostruire *ex post* l'esito della seconda, determinante, fase del colloquio né comprendere il giudizio formulato in termini numerici dalla Commissione.

Le materie d'esame si presentano infatti molto varie ed eterogenee (si veda il punto 8.3 del bando che spazia dal diritto tributario alla pianificazione e controllo di gestione, dal diritto amministrativo alla scienza delle finanze) e l'espressione di un voto unico per le categorie interessate risulta, dunque, del tutto inidoneo a ricostruire l'iter valutativo seguito dalla Commissione.

È infatti impossibile per il candidato (come per chiunque) comprendere se la risposta data alla domanda di diritto tributario fosse corretta ma non così quella di diritto amministrativo, oppure se la Commissione ha giudicato completa la risposta fornita alla domanda di scienza delle finanze ma non a quella relativa all'ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle entrate. Se, infatti il voto non riguarda le singole domande ma la prova nel suo complesso non è possibile comprendere quali aspetti la Commissione abbia giudicato adeguati e quali no, per quali materie tra quelle estratte. In questo modo il voto numerico non attagliato sulle singole domande risulta del tutto incomprensibile.

Inoltre, il voto numerico, per essere considerato idoneo ad esprimere la valutazione, deve rispondere a precisi criteri definiti dalla Commissione, mentre nel verbale è soltanto indicato il punteggio massimo per i singoli elementi osservati e per essi non vi è alcuna gradazione a cui corrisponda un giudizio espresso verbalmente.

Oltre all'illogica prevalenza accordata alla seconda fase del colloquio, il sistema di valutazione adottato dalla Commissione è, dunque, ulteriormente illegittimo, sotto tre ulteriori aspetti, perché non consente di riferire la valutazione alle singole domande estratte dal candidato, perché non indica i criteri di gradazione dei voti numerici rispetto al punteggio massimo (come invece stranamente la Commissione ha fatto per la valutazione della lingua straniera e dell'informatica) e perché infine non ricollega alcun giudizio in termini verbali ai voti numerici delle quattro categorie oggetto di valutazione.

I criteri fissati dalla Commissione risultano dunque complessivamente viziati da eccesso di potere per incongruità ed irrazionalità; considerati complessivamente, infatti, detti criteri possono condurre al risultano aberrante di consentire la vittoria del concorso ad un candidato per cui la stessa Commissione abbia riconosciuto l'assenza di attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Per ciò che concerne la prima fase del colloquio manca qualsivoglia metodologia o regola per l'assegnazione del punteggio, né la Commissione ha mai formulato alcuna domanda ai concorrenti per accertare l'attitudine allo svolgimento delle mansioni dirigenziali (si veda *infra*).

Quanto alla seconda fase, la valutazione numerica unica rispetto alle tre domande non consente di ricostruire l'iter logico alla base del ragionamento condotto dalla Commissione rispetto a ciascuna delle tre domande estratte dal candidato, rendendo impossibile per quest'ultimo comprendere su quali aspetti e per quali materie la valutazione sia stata espressa. L'impossibilità è altresì determinata dall'indicazione dei soli punteggi massimi attribuibili ai quattro aspetti oggetto di valutazione, non articolati per fasce di punteggio, a cui far corrispondete un giudizio in termini verbali e non solo numerici.

Diversamente per la lingua straniera e l'informatica, per le quali la Commissione si sarebbe dovuta limitare ad accertare la conoscenza, è stato previsto un punteggio numerico e quattro livello di giudizio verbale che inquinano la valutazione complessiva della prova orale.

Pertanto l'operato della commissione risulta viziato sotto più aspetti per eccesso di potere determinato da illogicità e incongruenza, difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all'articolo 5 del d.P.R. n. 272 del 2005.

2. Assenza di qualsivoglia metodologia per la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali. Violazione dell'articolo 8.3 del bando. Eccesso di potere per arbitrarietà delle valutazioni della Commissione. Difetto di motivazione.

La documentazione consegnata il 14 maggio 2021 rende vieppiù evidente come la Commissione non abbia mai fissato alcun criterio per la valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, come invece prescritto al punto 8.3 del bando.

In primo luogo non risulta agli atti della Commissione alcuna metodologia elaborata al riguardo, benché con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 119931 del 27 luglio 2016, il Prof. Renato Ruffini fosse stato incaricato di coadiuvare la Commissione *"...nella definizione della metodologia più idonea per la valutazione delle competenze e delle capacità manageriali dei candidati*.".

La "metodologia" infatti avrebbe dovuto indicare alla Commissione "cosa valutare" – quali

aspetti ed attitudini indagare in sede di esame – "come valutare" – specificare i punteggi da attribuire ai singoli aspetti oggetto di osservazione nonché i criteri per l'attribuzione degli stessi – e soprattutto "come valutare" – indicare quali domande porre al candidato nel corso dell'esposizione del suo percorso formativo e professionale per accertarne attitudini e competenza. Ma nulla di tutto ciò risulta agli atti della Commissione.

Di sicuro non può essere considerata una metodologia la presentazione di sole otto *slide* (di cui una per il titolo) che risulta allegata al verbale n. 59 del 15 settembre 2016, priva di qualsiasi riferimento al Professor Renato Ruffini. Si tratta, infatti, di una mera declinazione di punteggi relativa ai "comportamenti" che la Commissione avrebbe dovuto osservare in sede di esame, che ricalca quasi pedissequamente le indicazioni più volte fornite dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), confluita nell'Autorità nazionale Anti-corruzione (ANAC), circa la valutazione della performance individuale ed organizzativa dei dirigenti pubblici.

Inoltre, il verbale n. 59 del 2016 testualmente riporta: "*il professor Ruffini* ***presenta ed espone una relazione*** *avene ad oggetto linee guida per la gestione da parte della Commissione e delle Sottocommissioni della prima parte di colloquio.* ***La predetta relazione viene depositata agli atti della Commissione."***.

Tuttavia agli atti non è presente alcuna relazione.

Quanto poi potesse essere stata accurata tale relazione, lo si ricava dalla durata stessa della riunione della Commissione, che risulta iniziata alle ore 14:00 e conclusa alle ore 14:30.

Ancora, il Professor Ruffini, pur essendo membro della Commissione non firma il suddetto verbale, né tutti quelli successivi in cui risultano i suoi interventi.

Ad ogni modo, pur volendo considerare la presentazione di *otto* slide un abbozzo di metodologia (e tale non è), in essa manca ogni riferimento a "come valutare" i comportamenti declinati. Dallo scarno testo è comunque possibile desumere che l'autore presupponga la formulazione di domande, poiché si fa riferimento alle "***risposte"*** del candidato sia per ciò che concerne gli aspetti relativi a: "Gestione delle priorità", "Tensione al risultato" e "Capacità d'iniziativa", da valutare nell'ambito delle "Competenze

realizzative" (slide nn. 3, 4 e 5) sia per ciò che concerne "Capacità di ascolto e negoziazione" e "Capacità di persuasione e assertività" da valutare nell'ambito delle "Competenze relazionali" (*slide* n. 6 e 7).

Tuttavia la Commissione non ha mai posto alcuna domanda ai candidati nella prima fase del colloquio; difatti per tutti i candidati ed in tutti i verbali delle sedute d'esame è riportata esclusivamente la formula: "*il candidato espone il suo percorso formativo e professionale secondo quanto previsto dall'articolo 8.3 del bando"*; è dunque lecito chiedersi come abbia fatto la Commissione a valutare le "risposte" dei candidati senza porre ad essi alcuna domanda.

E' bene evidenziare che in nessun successivo verbale si farà più riferimento alla relazione né alla metodologia elaborata dal Professor Ruffini.

Ulteriori elementi desumibili dai verbali riportanti gli interventi del Professor Ruffini in seno alla Commissione inducono a ritenere che il suo contributo alla definizione della presunta metodologia sia stato "di mera facciata".

Il primo verbale in cui si dà atto della presenza del Professore è il n. 57 del 27 luglio 2016, ossia del giorno stesso della sua nomina; in tale verbale la Commissione delibera e approva, per la prima e non unica volta, i criteri in base ai quali procederà all'attribuzione del punteggio massimo di 20 punti relativo alla prima fase della prova. Evidentemente si tratta di una deliberazione assunta senza il contributo dell'esperto, il quale era stato appena nominato, ed infatti nel verbale non c'è traccia del suo contributo alla discussione su tali criteri.

Del verbale n. 59 del 15 settembre 2016 si è già detto (nessuna relazione, durata della riunione di soli 30 minuti, etc…).

Il professor Ruffini riappare poi nel verbale n. 65 del 18 dicembre 2018, di cui giova riportare il contenuto: "*con il supporto del Prof. Ruffini vengono affrontati i temi per la conduzione della prima fase del colloquio, che consiste nell'esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale ed è volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*." Il verbale riporta

pedissequamente il contenuto del punto 8.3 del bando e conferma l'inidoneità della presunta "metodologia" elaborata nel 2016 a valutare le attitudini manageriali dei candidati con la sola esposizione del loro percorso professionale.

Inoltre, il testo trascritto riporta un'affermazione assolutamente tautologica. Affermare di valutare il possesso delle capacità manageriali mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali è infatti equivalente ad affermare di "valutare l'altezza del candidato in base a quanto è alto".

Da notare, peraltro, che l'esperto di *public management* non era intervenuto nella seduta del 3 dicembre 2018 (verbale n. 64) in cui la Commissione, nuovamente e pedissequamente, "*... fissa i criteri e le modalità di valutazione della prova per la verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata dal colloquio…"*.

Ancora si fa riferimento al Professor Ruffini nel verbale n. 166 del 19 dicembre 2019, in cui è scritto che: "*nell'occasione prende la parola il prof. Ruffini, il quale rileva, con riferimento al profilo di sua competenza, che dalla sua osservazione diretta i colloqui effettuati hanno seguito la procedura definita nella fase preparatoria, in conformità ai corretti principi di selezione del personale dirigenziale"*.

La Commissione a quella data aveva già svolto esami per oltre undici mesi ed erano già stati notificati all'Amministrazione numerosi ricorsi in cui si sosteneva appunto l'assenza di criteri oggettivi per la valutazione della prima fase del colloquio e la mancata formulazione di domande tecniche circa la valutazione delle attitudini manageriali (aspetto evidenziato anche da codesto TAR con l'ordinanza n. 4468 del 3.7.2019) elementi che dimostrano come le presunte affermazioni dell'esperto esterno non siano altro che una *excusatio non petita*, probabilmente sollecitata dalla Commissione per "giustificare" ex post il proprio operato. Difatti, non sono indicate le sedute a cui avrebbe assistito il Professore, né come era composta la Commissione allorquando egli ne avrebbe osservato l'operato; al riguardo si rileva, inoltre, che in nessuno dei verbali delle sedute d'esame risulta la presenza del professor Ruffini, né lo stesso è presente tra i visitatori ammessi ad assistere alla seduta del 14 luglio 2020, in cui ha sostenuto la prova il ricorrente.

Inoltre, è evidente che in presenza dell'esperto la Commissione possa essere stata attenta a

seguirne le presunte indicazioni, ma ciò non dimostra affatto che tali indicazioni siano state seguite in ogni seduta.

Ad esempio, nella seduta del 14 luglio 2020, in cui ha sostenuto l'esame il ricorrente, erano presenti il Presidente Dottor Saverio Felice Mannino e i Commissari Dottoressa Matilde Farina e Dottoressa Giovanna Alessio, ebbene quest'ultima non ha mai partecipato ad alcuna riunione con il Professor Ruffini e, dunque, non le è mai stata "spiegata" la metodologia da quest'ultimo elaborata (ricordiamo che agli atti della Commissione manca la relazione indicata nel verbale n. 59 del 2016).

Che fosse necessario spiegare ai Commissari come applicare in concreto la "metodologia" elaborata dall'esperto di *public management* è confermato dall'ultimo verbale di riunione della Commissione da cui risulta un suo intervento. Si tratta del verbale n. 190 del 7 luglio 2020, in cui, oltre a dare atto della presenza del Professor Ruffini, risulta che: "*alla seduta partecipano il dottor Roberto Egidi ed il dottor Aldo De Luca, componenti supplenti della Commissione d'esame, che assistono ai lavori della Commissione per condividere il contributo del prof. Ruffini.*".

Orbene, il Dottor Egidi beneficia per la prima volta del "decisivo" contributo del Professor Ruffini allorquando aveva già preso parte a innumerevoli sedute d'esame nell'arco di diciotto mesi (ivi inclusa quella in cui è stato esaminato il Dottor Nuzzolo) mentre il Dottor De Luca assiste al contributo dell'esperto il giorno prima di essere sostituito e senza aver mai partecipato ad alcuna seduta d'esame (il Dottor De Luca, nominato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 giugno 2020, prot. n. 233095, durante la sospensione del concorso, è stato sostituito con provvedimento dell'8 luglio 2020, prot. n. 256962, prima della ripresa delle sedute).

Inoltre, stando agli atti consegnati al ricorrente, il Presidente supplente Dottor Aldo Fiale, la Commissaria Dottoressa Giovanna Alessio, membro supplente poi divenuta membro titolare, il Professor Gianfranco Ferranti ed il Dottor Antonino Di Geronimo, entrambi nominati membri supplenti dopo il 7 luglio 2020, non hanno mai assistito ad alcun contributo o spiegazione del Professor Ruffini. Il dottor Egidi successivamente all'incontro con il Professor Ruffini del 7 luglio 2020 ha, invece, partecipato a sole otto sedute d'esame, prima

di essere sostituito il 14 settembre 2020, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 303002 (con decorrenza 1° settembre).

Orbene, la totale assenza di qualsivoglia metodologia, l'affermazione circa l'esistenza di una fantomatica "relazione" del professor Ruffini, in realtà non presente agli atti, la pedissequa ripetizione delle previsioni del bando senza alcuna indicazione concreta circa le modalità di accertamento dell'attitudine allo svolgimento delle mansioni dirigenziali, la necessità avvertita dalla Commissione di riconvocare il professor Ruffini dopo un anno di esami per una generica conferma circa il proprio operato, l'opportunità di far partecipare soltanto due commissari ad un incontro con il menzionato Professore per chiarimenti sulla metodologia, dopo che uno dei due aveva già partecipato per più di un anno alle sedute d'esame e l'altro non vi parteciperà mai, la mancata presenza ad alcun incontro con l'esperto per quattro commissari su sei e le altre incongruenze innanzi evidenziate testimoniano inequivocabilmente la totale illegittimità dell'operato della Commissione.

Dalle circostanze esposte risulta infatti evidente come la Commissiona abbia inteso riservarsi ben 20 punti da assegnare ai concorrenti senza porre domande, senza alcun criterio oggettivo, senza motivazione del punteggio assegnato, senza alcuna possibilità di riscontro o verifica successiva circa l'andamento della prima fase del colloquio, arrogandosi inoltre la facoltà di graduare a proprio insindacabile giudizio la posizione dei candidati. Così facendo ha completamente snaturato la prima fase del colloquio e, dunque, falsato l'intera prova concorsuale, incorrendo in eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per violazione dell'articolo 8 del bando, eccesso di potere mancata formulazione dei criteri di valutazione, eccesso di potere determinato dall'impossibilità di ricostruire l'iter logico alla base della valutazione dei candidati e difetto assoluto di motivazione.

3. Sulla graduatoria: Violazione di legge in relazione agli articoli 9, comma 5 e 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 magio 1994, n. 487. Eccesso di potere per violazione del principio di *par condicio* tra i concorrenti, espressione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

Come indicato in premessa, con provvedimento a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 sono state approvate la graduatoria finale di

merito (allegato A del provvedimento) e la graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B).

Le plurime e ripetute illegittimità riscontrate negli atti e nell'operato della Commissione, evidenziate con il ricorso e con i successivi motivi aggiunti, riverberano i propri effetti su entrambe le menzionate graduatorie determinandone l'illegittimità. Le graduatorie, infatti, in quanto atti conseguenziali allo svolgimento degli esami ed alla valutazione dei titoli risultano affette dagli stessi vizi da cui sono affetti gli atti ad esse prodromici.

La graduatoria finale di merito in particolare testimonia quanto siano stati avvantaggiati i candidati chiamati a sostenere per ultimi gli esami, ossia quelli il cui cognome inizia con la lettera M, che occupano ben 26 delle prime 100 posizioni della graduatoria di merito e 36 posizioni rispetto alle prime 172 (pari al numero dei posti messi a concorso detratti i 3 riservati alla Direzione Provinciale di Bolzano). Dunque i concorrenti il cui cognome inizia per M, che hanno sostenuto gli esami nei mesi di aprile e maggio 2021, e cioè oltre nove mesi dopo il ricorrente, rappresentano il 26% rispetto alle prime 100 posizioni della graduatoria finale di merito ed il 21% dei vincitori del concorso (36 su 172).

Il vantaggio di cui hanno goduto tali candidati è stato duplice: da un lato essi hanno fruito di un tempo enormemente maggiore per studiare rispetto ai primi chiamati a sostenere l'esame (oltre due anni in più) ed hanno altresì beneficiato della conoscenza delle domande formulate dalla Commissione, che si sono ripetute con alta frequenza nel corso del tempo biblico di svolgimento della prova orale.

Tali vantaggi non possono in alcun modo considerarsi "fisiologici" data l'abnormità della differenza di tempo a disposizione degli ultimi concorrenti rispetto ai primi; ricordiamo in proposito che l'articolo 11, comma 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 prevede un termine di sei mesi dalla prima convocazione per la conclusione delle prove orali proprio al fine di evitare un'eccessiva disparità di trattamento tra i concorrenti mentre nel caso in esame ci sono concorrenti che hanno avuto a disposizione oltre quattro volte tale termine.

Peraltro la scelta di far durare la prova orale oltre due anni è frutto di una precisa valutazione dell'Agenzia. Difatti, le cinque sottocommissioni, istituite proprio con lo scopo di contenere i tempi di svolgimento delle prove, sono state sciolte poco prima del (secondo) inizio della

prova orale. Difatti con lettera del 26 ottobre 2018, prot. n. 316054 il Direttore dell'Agenzia informava il Presidente della Commissione di considerare concluso il lavoro delle sottocommissioni con la valutazione dei titoli (valutazione che era già terminata nel mese di luglio del 2016, cioè oltre due anni prima!). Il Presidente, dal canto suo, si è limitato a prendere atto del "diktat" del Direttore, senza nulla opporre circa l'indipendenza e autonomia della Commissione e così ha poi fatto l'intera Commissione (si veda il già citato verbale n. 64 del 2018).

La menzionata nota risulta all'evidenzia viziata per incompetenza poiché una volta istituite le sottocommissioni spetta alla Commissione principale, ed in particolare la Presidente, disciplinarne e dirigerne i lavori ed individuare quali attività demandare alle stesse nonché, ovviamente, decidere quando può considerarsi concluso il loro lavoro.

Non vi è, dunque, alcunché di fisiologico nella durata della prova orale e nel vantaggio assicurato a quanti hanno sostenuto la prova per ultimi né la differenza tra i diversi concorrenti può rientrare nella normale alea concorsuale.

Un ulteriore profilo di illegittimità che si riflette direttamente sulla graduatoria riguarda le ripetute modifiche della composizione della Commissione, già evidenziate nel ricorso per motivi aggiunti depositati il 26 maggio 2021.

La Commissione originaria dall'inizio dei lavori (18 gennaio 2019) fino al 23 febbraio 2020 ha esaminato i candidati il cui cognome inizia con la lettera N fino al candidato Bortot Roberto: si tratta di dodici lettere dell'alfabeto internazionale (più della metà di quello italiano) e, dunque, della metà dei candidati da esaminare. Sarebbe, dunque, lecito attendersi che circa metà dei candidati risultati nelle prime 172 posizioni della graduatoria abbiano un cognome che inizia per una delle indicate lettere dell'alfabeto. Invece appena 48 candidati su 172 presenti nella graduatoria di merito hanno il cognome che inizia con una delle suddette lettere, ossia soltanto il 27% dei candidati rientranti nei posti utili della graduatoria di merito rientra nell'insieme considerato.

È da notare che con i provvedimenti prot. n. 233095 del 12 giugno 2020, prot. n. 256962 dell'8 luglio 2020, e prot. n. 303002 del 14 settembre 2020, tutti a firma del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stati sostituiti ben tre membri della Commissione originaria.

Nella configurazione assunta dal 1° settembre 2020 (data di ripresa degli esami) sono stati esaminati i candidati con i cognomi compresi tra Campanile e la lettera Z e in questo caso i candidati presenti tra i primi 172 della graduatoria di merito per l'insieme considerato sono ben 118, cioè il 69% del totale e circa tre volte quelli esaminati dalla Commissione originaria.

Questi dati da soli rendono evidente, non soltanto il vantaggio competitivo di cui hanno potuto godere i candidati chiamati a sostenere l'esame a partire da settembre 2020, ma soprattutto che la Commissione nella sua nuova configurazione ha adottato criteri ben più "morbidi" nella valutazione della prova d'esame; difatti, pura avendo la "nuova" Commissione valutato circa la metà dei candidati, quasi tre quarti dei vincitori ha superato il concorso sotto l'egida di tale "nuova" Commissione.

Al riguardo è soltanto il caso di ricordare che l'articolo 9, comma 5, del d.P.R. n. 487 del 1994, espressamente prevede che i Commissari ed i supplenti siano nominati "*in via definitiva*" non ammettendosi modifiche in corso d'opera proprio per non alterare la *par* condicio tra i concorrenti.

In definitiva, la graduatoria di merito e quella dei vincitori, oltre a risultare illegittime perché frutto di una procedura concorsuale condotta in maniera illegittima, confermano quanto sostenuto fin dal ricorso introduttivo circa l'indebito vantaggio competitivo che l'Agenzia, con proprie scelte, ha inteso assicurare ai candidati chiamati a sostenere l'esame a distanza di oltre due anni di tempo dal ricorrente e evidenziano come le modifiche nella composizione della Commissione, sempre che tali modifiche possano considerarsi legittime, hanno ulteriormente favorito quanti sono stati chiamati a sostenere la prova concorsuale a partire dal luglio 2020, con patente violazione della parità di trattamento dei concorrenti.

4. Risarcimento del danno.

Il concorso in questione è l'unico che l'Agenzia delle entrate abbia condotto a termine in oltre venti anni dalla sua istituzione e con esso, considerato anche l'altissimo numero di concorrenti risultati idonei, l'Amministrazione può arrivare a soddisfare integralmente il proprio fabbisogno di dirigenti.

Difatti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 525138 del 24

dicembre 2018 (doc. n. 24) le posizioni dirigenziali di seconda fascia in Agenzia delle entrate sono state ridotte a 466; al 1° febbraio 2021 risultavano 180 dirigenti di seconda fascia inseriti nel relativo ruolo dell'Agenzia delle entrate (informazione ricavabile dalla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Agenzia) a cui andranno ad aggiungersi i 175 vincitori del presente concorso, arrivando così a 355. Mancherebbero dunque soltanto 111 ulteriori dirigenti, ma la graduatoria di merito riporta 292 idonei complessivi e, dunque, ben 117 idonei in più dei vincitori e 6 idonei in più di quelli necessari a coprire l'intero fabbisogno di dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia.

Qualora, dunque, non venisse annullata la graduatoria anche a seguito dell'immissione in ruolo dei vincitori ed eventualmente degli idonei, il Dottor Bovenzi vedrebbe definitivamente frustrata la sua più che legittima aspirazione a coronare la lunga carriera presso l'Amministrazione finanziaria con la nomina a dirigente, avendo peraltro egli ricoperto per circa venti anni incarichi di responsabilità, anche di livello dirigenziale.

In ogni caso, i tempi estremamente dilatati con cui l'Agenzia ha condotto a termine la presente procedura concorsuale, durata 11 anni, inducono a prevedere che anche la procedura concorsuale attualmente in atto non avrà tempi di conclusione brevi, atteso che per il bando di concorso per 150 dirigenti prot. n. 15513 del 21 gennaio 2019, sono già passati oltre due anni e mezzo dall'indizione, si è già arrivati al sesto rinvio per la pubblicazione del diario della prova scritta e, con l'abolizione della prova preselettiva, sarà necessario correggere fino a 9.596 prove scritte.

Pertanto il mancato o ritardato annullamento della graduatoria con la conseguente immissione in ruolo dei vincitori (ed eventualmente degli idonei) non consentirebbe al ricorrente di ottenere il bene della vita a cui egli ambisce, provocandogli un grave danno che può solo in parte essere risarcito per equivalente.

Ai fini della quantificazione di tale danno occorre considerare che il Dottor Bovenzi ha già compiuto 58 anni, essendo nato l'8 febbraio 1963, ed è presumibile che, al pari di tutti i propri colleghi, andrà in pensione al raggiungimento dei 65 anni di età. I vincitori del concorso saranno immessi in ruolo a partire dal mese di settembre 2021 e da allora inizieranno a percepire lo stipendio da dirigenti, da tale data mancheranno 6 anni e 5 mesi

per il compimento dei 65 anni da parte del ricorrente.

Il danno sofferto dallo stesso può essere, dunque, parametrato sulle differenze stipendiali tra l'attuale retribuzione percepita dal Dottor Bovenzi e quella che avrebbe percepito se fosse risultato vincitore del concorso oggetto del giudizio.

Ai fini del calcolo occorre considerare che il ricorrente attualmente è titolare della posizione organizzativa di responsabile dell'Ufficio territoriale di Formia (LT) per la quale percepisce, in aggiunta allo stipendio corrispondente alla fascia economica di appartenenza nell'ambito della terza area pari a € 38.642,60, una retribuzione di posizione annua di € 16.000,00 e premi per un massimo annuo di € 2.400,00, pari al 15% della retribuzione di posizione (si veda il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 187175 dell'8 agosto 2018), e così per un massimo di € 57.042,60.

Un dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate, collocato nel III, ed ultimo, livello retributivo, percepisce annualmente invece uno stipendio base annuo di € 43.310,90, una retribuzione di posizione annua pari a € 32.500,00 e premi medi per circa € 11.970,63 (importo dato dall'ammontare del fondo per la corresponsione della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia ammontata a € 5.422.697,05 diviso per il numero di dirigenti pari a 466), par ad un minimo di 87.781,53.

La differenza annua tra lo stipendio attualmente percepito dal Dottor Bovenzi e quello che avrebbe percepito se fosse stato utilmente inserito in graduatoria è, dunque par a € 30.783,93 che moltiplicato per 6 anni e cinque mesi, porta ad un importo complessivo di € 176.727,54.

Al riguardo occorre considerare l'atteggiamento dilatorio dell'Amministrazione, che ha consentito al ricorrente di avere a disposizione di documenti necessari a sostenere la sua impugnazione, proposta tempestivamente, soltanto nel mese di maggio del 2021, che ha determinato una patologica dilatazione dei tempi del giudizio, in palese violazione del dovere di leale collaborazione per la realizzazione della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c), e comma 3, del menzionato D. Lgs. n. 104 del 2010 si chiede dunque di condannare l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del Dottor Bovenzi della complessiva somma di € 176.727,54 a titolo di risarcimento del danno

patito a causa delle plurime illegittimità perpetrate dalla Commissione nello svolgimento della procedura concorsuale, qualora il codesto TAR decidesse di non annullare la graduatoria a seguito dell'intervenuta immissione in ruolo dei vincitori.

Ci si riserva, inoltre, di quantificare successivamente gli ulteriori danni morali e biologici partiti dal Dottor Bovenzi.

****

Per i suesposti motivi, e per quelli che ci si riserva di esporre nel prosieguo del presente giudizio,

Voglia l'Ecc.mo adito Tribunale Amministrativo Regionale

respinta e/o disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1) in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati come testualmente trascritti in epigrafe;

2) accogliere tutte le altre domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio e con il successivo ricorso per motivi aggiunti depositato il 30 dicembre 2020;

3) per l'effetto di quanto richiesto, accertare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente ed il contestuale diritto del ricorrente ad essere valutato secondo le disposizioni di legge e del bando di concorso;

4) qualora codesto TAR decidesse di non annullare la graduatoria a seguito dell'intervenuta immissione in ruolo dei vincitori, condannare l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del Dottor Crescenzo Bovenzi della complessiva somma di € 176.727,54 a titolo di risarcimento del danno per i motivi innanzi esposti o in subordine, nella misura che codesto Ecc.mo Collegio valuterà in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge;

5) condannare l'amministrazione resistente alle spese, competenze professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre addizionale forfetaria, CPA e IVA come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si depositano i documenti innanzi richiamati e di seguito elencati:

1. verbale della Commissione n. 52 del 16 giugno 2016;
2. verbale della Commissione n. 57 del 27 luglio 2016;

3. verbale della Commissione n. 58 del 15 settembre 2016;

4. verbale della Commissione n. 59 del 15 settembre 2016;

5. presentazione intitolata “PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO – DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE MANAGERIALI E CRITERI DI VALUTAZIONE;

6. modello di scheda di valutazione;

7. verbale della Commissione n. 60 del 21 settembre 2016;

8. verbale della Commissione n. 64 del 3 dicembre 2018;

9. verbale della Commissione n. 65 del 18 dicembre 2018;

10. verbale della Commissione n. 166 del 19 dicembre 2019;

11. verbale della Commissione n. 190 del 7 luglio 2020;

12. provvedimento a firma del Direttore dell’Agenzia delle entrate nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021 recante approvazione della graduatoria finale di merito (allegato A del provvedimento) e della graduatoria finale dei vincitori del concorso (Allegato B);

13. verbale del 14 luglio 2020;

14. verbale del 15 luglio 2020;

15. verbale del 20 gennaio 2020;

16. verbale del 28 gennaio 2020;

17. verbale del 5 febbraio 2020;

18. verbale del 10 febbraio 2020;

19. verbale del 12 febbraio 2020;

20. verbale del 18 febbraio 2020;

21. verbale del 27 luglio 2020;

22. verbale del 29 luglio 2020;

23. verbale del 20 luglio 2020;

24. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 525138 del 24 dicembre 2018.

****

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 si dichiara che per il presente ricorso per motivi aggiunti è dovuto un contributo unificato pari ad euro 325,00.

Con osservanza.

Roma, lì 12 Luglio 2021

Avvocato Agnese Casillo

CSLGNS78H67F839C/12051000007700080.uLpIACS44hH26/bCNnN/VBo7cCk=

Firmato digitalmente da CSLGNS78H67F839C/12051000007700080.uLpIACS44hH26/bCNnN/VBo7cCk=
Data: 2021.07.12 16:10:53 +02'00'